











Verbale di riunione

Numero: 10.2005	Luogo: Assessorato alla Sanità
Data: 8/6/2005	Ora inizio: 14,00

Partecipanti

Nome	Ente	Firma
Mario Orsali	Ufficio 5 Settore Sanità	
Francesco S. Di Ridolfo	RTI Svimservice Ruhl	
Sandro Gioiello	RTI Svimservice Ruhl	
Franco Dragone	RTI Svimservice Ruhl	
Ignazio Aprile	FIMMG	
Anna Lampugnani	CUMI-AISS	
Vito Carbone	Usl Ba/4	
Donato Monopoli	FIMMG	
Filippo Anelli	FIMMG	
Claudio Giordano	CUMI-AISS	

NICOLA CALABRESO FIMMG
Oggetto: Nuovo ACN Nazionale MMG

I. Assistenza Primaria.

Si dà lettura della nota prot. SG/mb/563/2005 della Svimservice. Il tavolo tecnico si esprime come di seguito.

A proposito dell'art. 59 lettera A comma 8, il tavolo tecnico concorda con quanto riportato e precisa la quota spetta per i primi 500 assistiti anche quando il numero di assistiti supera il numero di 500, ma comunque solo per le prime 500 scelte. Precisa che la data di entrata in vigore è stabilita al 23/3/2005. Si precisa che si tratta di una quota capitaria che varia mensilmente e che va calcolata sul numero di assistiti in carico nel mese; in caso di trasferimento vale comunque il numero di scelte effettivamente in carico nel mese. Si chiarisce che la quota d'ingresso e l'assegno ad personam non sono cumulabili e quindi, in caso di trasferimento di un medico che già fruisce dell'assegno ad personam tale medico non ha diritto alla quota di cui al comma 8.

Circa il secondo capoverso, la parte pubblica ritiene che il diritto ad esercitare l'opzione spetta ai soggetti che alla data del 23/3/2005 hanno un numero di scelte inferiore a 501. La data del

31/12/2005 rappresenta il momento temporale in cui i medici che al 23/3/2005 si trovavano in quella condizione, devono esercitare l'opzione fra assegno individuale o quota d'ingresso. La parte sindacale nutre perplessità su tale interpretazione e si riserva di esprimere la propria condivisione.

A proposito dell'art. 59 lettera A comma 9, il tavolo tecnico concorda con quanto riportato.

A proposito dell'art. 59 lettera A comma 10, il tavolo tecnico concorda con quanto riportato.

A proposito dell'art. 59 lettera B comma 1, 2 e 3, si stabilisce che la Regione deve finanziare il fondo con la quota di 2 Euro per Assistito di cui al comma 3. Resta inteso che eventuali residui rivenienti dal consolidato del finanziamento regionale di cui ai comma 1 e 2,- non utilizzati - saranno riversati nel suddetto fondo.

A proposito dell'art. 49 lettera B comma 4 Medicina di Gruppo si precisa che il compenso annuo è pari a € 8,352 e che il compenso mensile è pari a € 0,696. Si chiarisce che il pagamento non è soggetto a limiti legati al massimale, in quanto si tratta di quota capitaria indipendente dal numero di assistiti in carico. L'incremento già determinato dall'Accordo Regionale (DGR 566/2004) risulta già coperto dal finanziamento di cui al comma 2 e pertanto non andrà ad incidere sul fondo che si costituirà ai sensi del comma 3.

A proposito dell'art. 49 lettera B comma 4 Medicina in Rete si precisa che il compenso annuo è pari a € 5,585 e che il compenso mensile è pari a € 0,465. Si chiarisce che il pagamento non è soggetto a limiti legati al massimale, in quanto si tratta di quota capitaria indipendente dal numero di assistiti in carico. L'incremento già determinato dall'Accordo Regionale (DGR 566/2004) risulta già coperto dal finanziamento di cui al comma 2 e pertanto non andrà ad incidere sul fondo che si costituirà ai sensi del comma 3.

A proposito dell'art. 49 lettera B comma 4 Medicina in Associazione si concorda con quanto indicato. Si chiarisce che il pagamento non è soggetto a limiti legati al massimale, in quanto si tratta di quota capitaria indipendente dal numero di assistiti in carico.

A proposito dell'art. 49 lettera B comma 6 si concorda con quanto indicato. Si chiarisce che il pagamento non è soggetto a limiti legati al massimale, in quanto si tratta di quota capitaria indipendente dal numero di assistiti in carico.

A proposito dell'art. 49 lettera B comma 7 si concorda con quanto indicato. Si chiarisce che il pagamento non è soggetto a limiti legati al massimale, in quanto si tratta di quota capitaria indipendente dal numero di assistiti in carico.

A proposito dell'art. 49 lettera B comma 11 si concorda che l'indennità mensile resta fissa a € 154,92.

A proposito dell'art. 49 lettera B comma 8 si concorda che restano validi gli accordi regionali.